



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio II e VIII:
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati regionali alla sanità

Servizi veterinari

Loro sedi

PIF

UVAC

Loro sedi

FNOVI

AMNVI

SIVEMP

N.

Risposta al Foglio del

Registro – classif.:

Oggetto : nuove regole comunitarie circa le movimentazioni degli animali da compagnia, in particolare cani e gatti.

Si comunica, in riferimento all'oggetto, che in data 15 novembre 2011 sono stati pubblicati sulla GUCE i seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato 1152/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che completa il Regolamento (CE) 998/2003 riguardo alle misure sanitarie preventive per il controllo dell'infestazione da " Echinococcus multilocularis" nei cani;
- Regolamento delegato 1153/2011 della Commissione del 30 agosto 2011, che modifica l'allegato I ter del Regolamento 998/2003 riguardo ai requisiti tecnici per la vaccinazione antirabbica.

Il Regolamento delegato 1153/2011 entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e modifica l'allegato I ter del regolamento 998/2003, precisando che una vaccinazione antirabbica può essere considerata valida se, tra l'altro, la data di tale vaccinazione non è precedente alla data di impianto del microchip o di esecuzione del tatuaggio (quest'ultima consentita soltanto antecedentemente al 3 luglio 2011 come identificazione conforme alla normativa), indicata nella sezione III, punto 2 o 5 del passaporto, oppure nella corrispondente sezione del certificato di accompagnamento.

L'entrata in vigore del Regolamento 1152/2011 è invece fissata al 1° gennaio 2012; tale regolamento stabilisce misure sanitarie preventive contro l' "Echinococcus multilocularis " nei cani destinati ad essere introdotti a fini non commerciali in uno Stato membro o in una parte di esso, elencato nell'allegato I del regolamento medesimo .

Ciò evidenziato si sottolinea anche che, a far data dallo stesso giorno, 1° gennaio 2012, non sono più in vigore le misure transitorie previste all'art.6 e all'art. 16 del Regolamento 998/2003.

Nello specifico si evidenzia che pertanto, da tale data, ***non è più necessario effettuare la preventiva titolazione degli anticorpi post vaccinali neutralizzanti il virus della rabbia per i cani e i gatti movimentati verso l'Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito.***

Conseguentemente, per quanto concerne la rabbia, l'unico requisito per introdurre gli animali in tutti gli Stati membri (purchè ovviamente provenienti da altri Stati membri) risulta la vaccinazione in corso di validità, debitamente attestata nel passaporto comunitario.

Si informa infine che, come comunicato dalla Commissione europea, è prevista l'entrata in vigore, sempre dal 1° gennaio 2012, di una nuova Decisione, approvata nello SCoFCAH tenutosi il 21 ottobre 2011, ma ancora non pubblicata sulla GUCE, che stabilisce la lista dei Paesi terzi e dei territori autorizzati per l'importazione di cani, gatti e furetti e per le movimentazioni non commerciali di questi animali all'interno dell'Unione Europea nonché le relative certificazioni sanitarie.

Si invitano codesti Enti a dare la massima diffusione possibile alla presente e si coglie l'occasione per inviare distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaetana Ferri



Referenti
l.presutti@sanita.it
d.capuano@sanita.it

